

DELIBERAZIONE 5 FEBBRAIO 2019

37/2019/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA DITTA INDIVIDUALE GUARINI ERMINIO
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
CON CODICE DI RINTRACCIABILITÀ T0684436**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1051^a riunione del 5 febbraio 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge 241/90);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota della Direzione Mercati Elettricità e Gas (ora Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale) dell'Autorità, in data 5 maggio 2016 (prot. 13019) recante "chiarimenti relativi all'applicazione delle disposizioni

previste dall'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/98" (di seguito: chiarimenti);

- la nota (prot. generale Autorità 7693 del 5 marzo 2018) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Ditta individuale Guarini Erminio (di seguito: reclamante), in nome e per conto di Criel Group S.r.l. (di seguito: Criel Group), come da delega in atti, ha presentato all'Autorità un reclamo, in data 22 agosto 2017 (prot. Autorità 27336 del 22 agosto 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), il diniego opposto alla richiesta di modifica di un preventivo di connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con riferimento alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità T0684436;
2. in data 8 settembre 2017 (prot. Autorità 29068), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 22 settembre 2017 (prot. Autorità 31406 del 27 settembre 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. in data 25 settembre 2017 (prot. Autorità 31413 del 27 settembre 2017), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. in data 22 gennaio 2019, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 7, comma 1, secondo cui, per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW, il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione da parte del gestore di rete è pari al massimo a 45 giorni lavorativi;
 - b) l'articolo 7, comma 5, secondo cui il soggetto richiedente la connessione può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo di connessione prima dell'accettazione dello stesso. La richiesta di modifica deve essere presentata al gestore di rete entro 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del preventivo di connessione. Il gestore di rete, nel rispetto delle tempistiche previste dall'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora, quindi, un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni;
 - c) l'articolo 7, comma 8, secondo cui il preventivo di connessione già accettato può essere ulteriormente modificato a seguito di imposizioni derivanti dall'*iter*

autorizzativo ovvero di atti normativi, ovvero per cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentate. Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la sua modifica non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale. In quest'ultimo caso, quando la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto all'art. 7, comma 5, del TICA;

- d) l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo previsto dall'articolo 7, comma 1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- e) l'articolo 40, comma 5, secondo cui il gestore di rete è tenuto a erogare gli indennizzi automatici al titolare di una pratica di connessione entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico entro il suddetto termine, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

- 7. In data 30 novembre 2013, Eurogreen S.r.l. (di seguito: Eurogreen) ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un lotto costituito da 8 impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 480 kW, da realizzare in località Toppo di Mosca, nel Comune di Venosa (PZ);
- 8. in data 6 febbraio 2014, il gestore ha messo a disposizione di Eurogreen il preventivo per la connessione, relativo alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità T0684436;
- 9. in data 31 marzo 2014, Eurogreen ha volturato la suddetta pratica di connessione a favore di Criel Group;
- 10. in data 4 giugno 2014, Criel Group ha presentato al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del TICA;
- 11. in data 7 agosto 2014, il gestore ha rigettato la suddetta richiesta di modifica;
- 12. in data 13 agosto 2014, Criel Group ha presentato una nuova richiesta di modifica del preventivo;
- 13. in data 17 ottobre 2014, il gestore ha emesso un nuovo preventivo di connessione;
- 14. in data 22 dicembre 2014, Criel Group ha accettato il suddetto preventivo;
- 15. in data 4 marzo 2015, Criel Group ha presentato al gestore una nuova richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del TICA;

16. in data 14 maggio 2015, il gestore ha rigettato la suddetta richiesta;
17. in data 21 ottobre 2016, il gestore ha dichiarato decaduta la pratica di connessione in questione;
18. in data 29 giugno 2017, il reclamante, in nome e per conto di Criel Group, ha presentato reclamo al gestore, contestando il rigetto della richiesta di modifica del preventivo e la conseguente decadenza della pratica di connessione;
19. in data 24 luglio 2017, il gestore ha richiesto di integrare il suddetto reclamo;
20. in data 25 luglio 2017, il reclamante ha trasmesso l'integrazione richiesta;
21. in data 28 luglio 2017, il gestore ha rigettato il reclamo.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

22. Il reclamante contesta le motivazioni addotte dal gestore a giustificazione del mancato accoglimento della richiesta di modifica del preventivo di connessione, in relazione alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità T0684436;
23. in particolare, il reclamante afferma che *“il diniego opposto dal gestore mediante la nota del 14/05/2015 è illegittimo in quanto, nel TICA non vi sono disposizioni che vietano la delocalizzazione dell'impianto”* tanto più che *“nei chiarimenti relativi all'applicazione delle disposizioni previste dal [TICA] (prot generale n. 001319-05-05-2016) - l'AEEGSI ha stabilito che il concetto del c.d. tronco di linea non può essere opposto alle richieste di modifica del preventivo quale motivo di diniego”*;
24. il reclamante afferma, inoltre, che la soluzione tecnica contenuta nella richiesta di modifica del 4 marzo 2015 avrebbe consentito di perseguire *“l'interesse comune e reciproco di ridurre al minimo gli oneri elettrici a vantaggio dell'ambiente, del territorio e della salute”*;
25. il reclamante chiede, pertanto, all'Autorità:
 - a) *“di prescrivere ad e-distribuzione S.p.a. di annullare la decadenza del preventivo e di rimettere in validità la pratica e, quindi, di emettere un nuovo preventivo che (...) preveda una STMG di connessione in BT o MT;*
 - b) *per l'effetto di corrispondere alla Criel l'indennizzo automatico da quantificarsi, ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA, a partire dal 09/04/2015 fino alla data di emissione del nuovo preventivo;*
 - c) *ad ogni modo, al fine di ottimizzare al massimo, in maniera efficace ed efficiente, la scelta della localizzazione degli impianti di produzione e, quindi, di garantire il diritto alla libertà di impresa (art. 41 Cost.), di permettere ai produttori/richiedenti di poter conoscere a priori ed in maniera chiara (omettendo i c.d. sensibili) lo stato delle reti elettriche di distribuzione sul territorio (ad esempio attraverso la predisposizione di un portale virtuale strutturato ad hoc)”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

26. In via preliminare, il gestore afferma che *“ricorrono tutti i presupposti per dichiarare l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del reclamo in oggetto”, in quanto “contrariamente a quanto affermato nel reclamo la società e-distribuzione S.p.a. ha provveduto a riscontrare il precedente reclamo di pari contenuto, avanzato in data 29 giugno 2017, con la memoria del 28/07/2017 (prot. E-DIS-28-07-2017-0462949) che risulta essere stato correttamente ricevuta dalla Ditta individuale Guarini Erminio, come riscontrabile dalla ricevuta di consegna della PEC”.*
27. Nel merito, il gestore afferma di aver adeguatamente motivato il proprio diniego alla richiesta di modifica del preventivo, comunicando al reclamante che *“non era possibile effettuare lo spostamento dell’impianto di produzione laddove ciò avesse comportato anche una modifica della soluzione tecnica per la connessione già fornita”;* inoltre, l’accettazione del preventivo *“avrebbe comportato un maggior sviluppo dell’impianto di rete da realizzare rispetto alla soluzione tecnica proposta con il preventivo emesso il 17 ottobre 2014”.* Infatti, *“qualora tale istanza fosse stata accolta dal gestore di rete, avrebbe avuto uno sviluppo di circa 1,6 km anziché di soli 200 metri circa e ciò, evidentemente, avrebbe comportato oltre che evidenti maggiori oneri per il sistema elettrico (sia in sede di realizzazione/acquisizione dell’impianto di rete che in sede di esercizio), anche riflessi negativi sui livelli di qualità del servizio elettrico fornito, per effetto dell’ulteriore incremento della estensione della rete elettrica di distribuzione in MT, con conseguente aumento dei tassi di guasto in una rete elettrica di distribuzione già caratterizzata da linee elettriche in MT di elevata lunghezza”.*
28. Con riferimento, poi, alla questione dell’invarianza del c.d. “tronco di linea” - su cui l’Autorità è intervenuta con una nota di chiarimenti, rilasciata nei confronti del gestore in data 5 maggio 2016, dalla Direzione Mercati Eletticità e Gas (ora Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale) posta alla base del rifiuto del gestore di modificare il preventivo di connessione - il gestore comunica che *“la scrivente società ha già provveduto a riscontrare la citata comunicazione e, pertanto, non possiamo che riportarci integralmente alla nostra nota di riscontro del 23.06.2016”.*
29. Infine, in relazione alla richiesta del reclamante di conoscere a priori e in maniera chiara lo stato delle reti elettriche di distribuzione sul territorio, il gestore afferma che *“gli unici obblighi posti a carico del Gestore di Rete sono quelli relativi agli artt. 4 e 39 del TICA (...) né d’altro canto appare legittimo oltre che sensato ritenere di avere il diritto di acquisire la complessità dei dati afferenti la rete di distribuzione di proprietà della scrivente società, al di fuori degli aspetti relativi all’accessibilità di documentazione ai sensi della L. 241/1990”.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

30. In via preliminare, con riferimento alla questione pregiudiziale relativa all'inammissibilità del presente reclamo, agitata dal gestore, si rileva che, dagli atti acquisiti nel corso del presente procedimento, il cd. pre-reclamo risulta presentato al gestore in data 29 giugno 2017; il gestore ha allegato la ricevuta di avvenuta consegna al reclamante della PEC del 28 luglio 2017, recante la risposta al suddetto pre-reclamo; indi il presente reclamo all'Autorità, è stato presentato in data 22 agosto 2017. Emerge, dunque, *per tabulas*, che il reclamo in parola è ammissibile in quanto risultano rispettate le previsioni dell'art. 3 della Disciplina;
31. nel merito, oggetto della presente controversia è la verifica dell'adeguatezza della motivazione con la quale il gestore, nella nota del 14 maggio 2015, non ha accolto la richiesta del reclamante di modificare il preventivo di connessione nell'ambito della pratica T0684436, fondando tale diniego esclusivamente sul fatto che "*non è possibile effettuare lo spostamento dell'impianto di produzione laddove comporti una modifica della soluzione tecnica per la connessione già fornita*";
32. sulla questione l'Autorità si è più volte espressa, con decisioni adottate ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com; tali decisioni, nel loro insieme, costituiscono, ormai un più che consolidato orientamento regolatorio. In tal senso, possono leggersi le deliberazioni 84/2015/E/eel, 85/2015/E/eel, 98/2015/E/eel, 99/2015/E/eel, 100/2015/E/eel, 102/2015/E/eel, 140/2015/E/eel, 547/2015/E/eel, 240/2016/E/eel, 241/2016/E/eel, 481/2016/E/eel, 173/2017/E/eel e 256/2017/E/eel, tutte sorrette dal medesimo *iter* logico-argomentativo e dalla stessa, univoca, interpretazione della regolazione vigente in materia di modifica di un preventivo di connessione. Ed infatti, una volta rilevato che ogni modifica del preventivo di connessione, che implichi lo spostamento del relativo impianto di produzione, comporta, di per sé e necessariamente, anche il cambiamento della soluzione tecnica di connessione, si è poi affermato che il rifiuto opposto dal gestore di rete alla modifica del preventivo, basato esclusivamente sulla circostanza per cui la richiesta di modifica comporta un cambio della soluzione tecnica di connessione, non risulta adeguatamente motivato, in quanto privo di qualsiasi riferimento a circostanze e dati di fatto, di carattere tecnico impiantistico, o a ragioni giuridico-normative, tali da giustificare la mancata emissione di un nuovo preventivo di connessione;
33. ebbene, nella fattispecie in decisione, non vi sono ragioni per discostarsi da tale consolidato orientamento;
34. si rileva, inoltre, che il gestore, nel respingere in data 14 maggio 2015 la richiesta di modifica del preventivo, formulata in data 4 marzo 2015, valuta la nuova soluzione di connessione richiesta dal reclamante "*fermo restando la necessità di mantenere inalterato il punto di connessione dell'impianto alla rete indicato nel preventivo del 17 ottobre 2014*"; in tal modo il gestore ha invocato, per l'emissione del nuovo preventivo, il vincolo della c.d. invarianza del "tronco di linea" indicato nella STMG del precedente preventivo messo a disposizione, nonostante tale vincolo, secondo il consolidato orientamento interpretativo

dell’Autorità, non possa essere addotto come una causa ostativa alla richiesta di modifica del preventivo (cfr. i chiarimenti dell’Autorità e le deliberazioni 547/2015/E/eel, 240/2016/E/eel, 241/2016/E/eel, 481/2016/E/eel, 173/2017/E/eel, 256/2017/E/eel);

35. di conseguenza, risulta non corretta l’affermazione del gestore, secondo cui l’accettazione della richiesta di modifica del preventivo, avanzata dal reclamante in data 4 marzo 2015, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del TICA, avrebbe comportato un maggiore sviluppo della rete da realizzare rispetto alla soluzione tecnica iniziale. Tale affermazione, infatti, si fonda sull’errato presupposto che lo spostamento dell’impianto avrebbe dovuto tener conto dell’impossibilità di modificare il punto di connessione indicato nel preventivo accettato; diversamente, la soluzione tecnica di connessione, proposta dal reclamante con la suddetta richiesta di modifica del preventivo, avrebbe comportato la riduzione, rispetto alla STMG indicata nel preventivo del 17 ottobre 2014, della lunghezza del nuovo elettrodotto da realizzare, riducendo così anche gli oneri di realizzazione e di gestione delle opere di rete;
36. ciò premesso, alla luce del sopra descritto quadro fattuale e regolatorio, il diniego alla modifica del preventivo di connessione appare del tutto ingiustificato e in contrasto con il principio di razionalizzazione dello sviluppo della rete a cui dovrebbe improntarsi l’azione del gestore.
37. Con riferimento, invece, alla richiesta del reclamante di vedersi riconosciuto il diritto agli indennizzi automatici, di cui agli articoli 14, comma 1 e 40, comma 5 del TICA, si rileva che, sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento di trattazione del reclamo, non è stato rilevato alcun ritardo da parte del gestore nei tempi di risposta alle istanze del reclamante e, pertanto, la suddetta richiesta di indennizzo non può trovare accoglimento.
38. Per quanto riguarda, infine, la richiesta del reclamante di prescrivere al gestore di consentire ai richiedenti/produttori di conoscere lo stato delle reti elettriche di distribuzione sul territorio prima della formulazione della domanda di connessione, si rileva che tale pretesa potrà essere soddisfatta formulando al gestore istanza di accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90.
39. Pertanto, stanti le motivazioni che precedono, merita accoglimento, nei termini di cui in motivazione, la pretesa del reclamante verso il gestore

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Ditta individuale Guarini Erminio, in nome e per conto di Criel Group S.r.l., nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità T0684436;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di ripristinare la validità della pratica di connessione di cui al precedente punto 1 e di emettere, entro 20 giorni dalla notifica

della presente decisione, un nuovo preventivo di connessione, accogliendo la richiesta di modifica del preventivo di connessione, avanzata da Criel Group S.r.l. in data 4 marzo 2015;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini